



COMUNE DI VIGNOLA FALESINA

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 36

della Giunta Comunale

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE SCHEMA DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2027-2029 – ART. 151 E 170 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267.

L'anno duemilaventisei addì trenta del mese di luglio alle ore 19:00 presso la sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta Comunale.

Presenti i signori:

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1 GADLER Mirko | - Sindaco |
| 2 PINCIGHER Paolo | - Vicesindaco |
| 3 BASSI Cristina | - Assessore |
| 4 SCANDELLA Federica | - Assessore |

ASSENTE	
giust	ingiust

Assiste il vicesegretario comunale dott. Oliviero Battisti.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Mirko Gadler nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE SCHEMA DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2027-2029 – ARTT. 151 E 170 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267.

LA GIUNTA COMUNALE

Sentita la proposta del relatore riguardante l'oggetto;

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 la quale dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali.

Visto il comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente dove prevede che *“In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale.”*.

Ricordato che, a decorrere dal 2017, gli enti locali trentini adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 dell'art. 11 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Visto il comma 1 dell'art. 151 del D.lgs. 267/2000 il quale prevede che *“Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.”*.

Considerato che l'art. 170 del D.lgs. 267/2000 stabilisce che entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni ed in particolare prevede che il D.U.P.:

- ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa del Comune;
- costituisce il presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario;
- si compone di due sezioni: la sezione strategica e la sezione operativa;
- è predisposto nel rispetto del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'Allegato n. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011..

Richiamato il punto 8 del principio contabile applicato 4/1 allegato al d.lgs. 118/2011, il quale evidenzia che *“il DUP, costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto generale di tutti gli altri documenti di programmazione”. La Sezione strategica (SeS), prevista al punto 8.1 individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma di mandato e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato, mentre al punto 8.2 si precisa che la Sezione operativa (SeO) contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale e che supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio”*.

Dato atto che ai sensi dell'art. 5 comma 4 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2 fra le competenze del Consiglio comunale è ricompresa l'approvazione delle linee programmatiche presentate dal Sindaco relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 15 di data 18 giugno 2025 con la quale è stato approvato il documento programmatico del Sindaco neoeletto e che secondo le indicazioni del

principio contabile applicato della programmazione Allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011 la sezione strategica del D.U.P. risulta coerente con le Linee programmatiche di mandato 2025-2030.

Considerato che non è ancora stato approvato il regolamento di contabilità aggiornato alla nuova disciplina contabile prevista dal D.lgs. 118/2011 e ss.mm e che risulta pertanto necessario definire l'iter di discussione in Consiglio Comunale del Documento Unico di Programmazione 2027-2029.

Richiamato a tal proposito il chiarimento fornito dalla commissione ARCONET e in particolare il punto che recita: *"il DUP è presentato dalla Giunta entro il 31 luglio "per le conseguenti deliberazioni". Pertanto il Consiglio riceve, esamina, discute il DUP presentato a luglio e delibera. La deliberazione del Consiglio concernente il DUP può tradursi:*

-in una approvazione, nel caso in cui il documento di programmazione rappresenta gli indirizzi strategici e operativi del Consiglio;

-in una richiesta di integrazioni e modifiche del documento stesso, che costituiscono un atto di indirizzo politico del Consiglio nei confronti della Giunta, ai fini della predisposizione della successiva nota di aggiornamento.

La deliberazione del DUP presentato a luglio costituisce una fase necessaria del ciclo della programmazione dell'ente";

Esaminato lo schema di Documento Unico di Programmazione 2027-2029, predisposto dal Servizio finanziario sulla base delle informazioni fornite dai vari servizi comunali, in relazione alle linee programmatiche di mandato ed agli indirizzi programmatori vigenti forniti dall'Amministrazione Comunale;

Considerato che non vi sono ancora le condizioni informative minime per delineare il quadro finanziario pluriennale completo per il triennio 2027-2029, in particolare per quanto riguarda la spesa di investimento e pertanto, per la predisposizione completa del Documento unico di Programmazione si rinvia alla relativa nota di aggiornamento da presentarsi entro il 15 novembre unitamente allo schema del Bilancio di Previsione;

Visto che in data 03/01/2023 è stata stipulata tra i Comuni di Fierozzo, Frassilongo, Palù del Fersina, Sant'Orsola Terme, Vignola Falesina e la Comunità di Valle Alta Valsugana e Bersntol una convenzione per la gestione associata del servizio tecnico, in particolare sia l'edilizia privata, sia i lavori pubblici compresa la gestione degli appalti e del servizio di segreteria. In particolare i Comuni di Fierozzo/Vlarotz, Frassilongo/Garait, Palù del Fersina/Palai en Bersntol, Sant'Orsola Terme, Vignola Falesina e la Comunità Alta Valsugana e Bersntol/Tolgamoas'schöft Hoa Valzegu' ont Bersntol hanno costituito la gestione associata e coordinata del servizio di segreteria comunale servendosi dell'opera di un segretario generale e due vicesegretari comunali, e costituiscono un ufficio sovracomunale per la gestione associata e coordinata del servizio tecnico che comprende edilizia privata e lavori pubblici-gestione appalti. Resta inteso che tutto il personale di segreteria dei cinque comuni e della Comunità, attualmente in servizio, continua a prestare la propria opera presso le sedi ove attualmente presta servizio;

Preso atto che le funzioni segretariali nel comune di Vignola Falesina sono state attribuite al Vice Segretario comunale dott. Oliviero Battisti, giusta delibera dell'Assemblea dei Sindaci n.1 del 27.01.2023, a decorrere dall'01.02.2023;

Visto che in data 20/01/2023 è stata stipulata tra i Comuni di Fierozzo e Vignola Falesina una convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio finanziario;

Visto il decreto del Sindaco del Comune di Fierozzo n. 1 del 02.01.2026 con cui è stata nominata Responsabile del Servizio Finanziario di Fierozzo la rag.ra Elisa Rodler, che in virtù della citata convenzione svolge analogo servizio anche presso il comune di Vignola Falesina;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2. sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto ha espresso i pareri di competenza:

- il vice segretario comunale, Oliviero Battisti, parere favorevole sotto il profilo della di regolarità tecnico-amministrativa;
- il Responsabile del Servizio finanziario, Elisa Rodler, parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile.

Atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale, ai sensi dell'art. 53 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige.

Visto il Regolamento di attuazione dell'Ordinamento contabile e finanziario degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999, n. 8/L.

Ritenuto che ricorrano i presupposti di cui 183, comma 4, della Legge Regionale n. 2 di data 3 maggio 2018 "Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige" (supplemento n. 2 dal B.U. n. 19/I-II del 20/05/2018), considerata l'urgenza di procedere all'approvazione della documentazione relativa alla programmazione 2027-2029 entro i termini previsti dalla normativa.

Vista la Legge Regionale n. 2 di data 3 maggio 2018 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" (supplemento n. 2 dal B.U. n. 19/I-II del 20/05/2018).

Visto il combinato disposto della L.P. 18/2015 e del D.lgs 267/2000 (Testo unico sulle leggi dell'ordinamento degli enti locali) così come modificato dal D.lgs 118/2011 e ss.mm.

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 6 del 21.02.2001 successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 23 del 18.12.2013.

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 19 dicembre 2025, con cui è stato approvato il Bilancio di previsione 2026-2028 e il Documento unico di programmazione (DUP) 2026-2028.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 71 dd. 30.12.2025 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi 2026-2028: parte finanziaria (ex Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.).

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 2 del 27.01.2026 con cui è stato approvato il Piano integrato di attività ed organizzazione (PIAO) 2026 – 2028, parte finanziaria e obiettivi gestionali da assegnare per l'anno 2026;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano, da tutti i presenti aventi diritto, resi separatamente in merito all'immediata eseguibilità;

D E L I B E R A

1. di approvare lo schema di Documento Unico di Programmazione 2027-2029 (Allegato n. 1);
2. di comunicare l'approvazione dello schema di Documento Unico di Programmazione 2027-2029 ai Consiglieri Comunali, dando atto il Consiglio comunale verrà convocato per le conseguenti deliberazioni e potrà richiedere modifiche e integrazioni al documento stesso, da trasmettere in forma scritta entro il 31 agosto 2026. Le eventuali modifiche e/o integrazioni, se accolte, potranno costituire un atto di indirizzo politico del Consiglio comunale nei confronti della Giunta, ai fini della predisposizione della successiva nota di aggiornamento;
3. di dare atto che contestualmente alla trasmissione il Documento sarà depositato presso la Segreteria comunale;
4. di trasmettere gli atti all'Organo di Revisione per l'espressione del parere obbligatorio previsto dall'art. 43 del DPGR 28 maggio 1999 n.4/L e dall'art. 239 del Decreto Legislativo 18 agosto

2000 n. 267;

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, della Legge Regionale n. 2 di data 3 maggio 2018 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" (supplemento n. 2 dal B.U. n. 19/I-II del 20/05/2018).

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a) opposizione alla Giunta Comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art.183, comma 5, del Codice degli Enti locali della Regione Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
- b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 entro 120 giorni;
- c) ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento ex art. 29 del Codice del Contenzioso Amministrativo approvato con D. Lgs. 104/2010.

I ricorsi di cui alle lettere b) e c) sono alternativi.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104.

In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
Mirko Gadler

Il Vicesegretario Comunale
dott. Oliviero Battisti

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).